

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA PER LA VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATO AI MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

Gentili consiglieri comunali,

con la presente desidero esporre le mie considerazioni in merito ad alcune parti del regolamento in oggetto.

In particolare, visto lo slittamento dei termini utili all'approvazione dello stesso al 31/05/2021, si rappresenta la volontà di approfondire l'articolazione degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 e la modifica dell'allegato "A" al fine di adeguarli alle modifiche, già emendate con precedente PEC, al regolamento del Canone Patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Infatti, i due regolamenti risultano di fatto correlati e la modifica di uno richiede il contestuale aggiornamento dell'altro, così come sottoesposto:

Articolo 6 Criteri per la determinazione della tariffa

La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 7 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle zone territoriali richiamata dal comma 840 della L. 160/2019, viene stabilita in nei seguenti cinque ambiti:

- a) Categoria A1 – Corrispondente al Centro Storico di Sinnai, la cui area coincide con la zona urbanistica "A" del Piano Urbanistico Comunale (PUC), come perimetrata nella cartografia del Piano;
- b) Categoria A2 – Parte del tessuto urbano del centro abitato di Sinnai, caratterizzata da elevata densità edificatoria e a carattere prevalentemente residenziale, il cui ambito coincide con la zona urbanistica B1 di completamento del PUC;
- c) Categoria A3 – Rappresenta la parte residua del centro abitato di Sinnai, caratterizzata da insediamenti di zona urbanistica C di espansione residenziale di recente e parziale edificazione, nonché dai comparti edificatori di zona urbanistica G-servizi e D-commerciali e artigianali, anch'essi di recente e parziale edificazione, tutti come perimetrati nella cartografia del PUC relativa al centro urbano – area urbana ed area extraurbana contermine;
- d) Categoria A4 – Insediamento consolidato di Solanas di carattere misto residenziale e turistico, coincidente con la zona urbanistica B2 del PUC – comparto a mare, come perimetrata dalla cartografia del Piano relativa all'isola amministrativa di Solanas;
- e) Categoria B – Parte restante del territorio comunale.

La cartografia degli ambiti territoriali corrispondenti alle suindicate categorie A1-A2-A3-A4 costituisce l'**Allegato A** del presente Regolamento di cui ne costituisce parte integrante.

Articolo 8 Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 7 precitate, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione

deliberata dalla Giunta Comunale.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono definiti secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in più di una zona territoriale, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla media ponderata in relazione alle superfici occupate delle tariffe corrispondenti alle diverse categorie.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle zone territoriali precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari quadrati secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono definiti secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla media ponderata in relazione alle superfici occupate delle tariffe corrispondenti alle diverse categorie.

L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente, da stabilire con delibera della Giunta comunale.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.